

n.30628		Sent. 144/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia	
	composta dai seguenti Magistrati:	
	Vito Tenore	Presidente
	Gaetano Berretta	Giudice
	Walter Berruti	Giudice relatore
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30628 del registro	
	di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:	
	OLIVIERI Mario nato a Lovere (BG) il 22.10.1960, c.f.	
	LVRMRA60R22E704J e residente in Ponteranica (BG), non costituito in	
	giudizio.	
	Uditi, all’udienza del 19 giugno 2024, con l’assistenza del Segretario Barbara	
	Marta Pisani, il Sostituto procuratore generale Selene Francesca Lupacchino.	
	FATTO	
	La Procura regionale, con atto depositato il 24 gennaio 2024, premesso di	
	essere stata notiziata della richiesta di rinvio a giudizio di diversi soggetti	
	(proc. pen. n. 1778/2021) avanti il Tribunale di Vallo della Lucania per la	
	produzione e l’utilizzo di diplomi falsi per l’accesso all’impiego presso vari	
	istituti scolastici, ha citato in giudizio OLIVIERI Mario esponendo che il	
	medesimo, in data 25.10.2017, aveva presentato domanda di inserimento nelle	
	1	

	graduatorie di istituto e di circolo di terza fascia del personale ATA - profilo	
	professionale di collaboratore scolastico - della provincia di Bergamo per il	
	triennio 2017/2020.	
	In tale sede aveva dichiarato di aver conseguito il diploma di	
	“operatore di sala-bar” presso l’IPSAR “Passarelli” di San Marco di	
	Castellabate nell’a.s. 2012/2013 con il punteggio di 100/100. In accoglimento	
	della domanda, l’I.C. di Cisano Bergamasco, in data 17/12/2018, stipulava con	
	il sunnominato un contratto di lavoro con scadenza al 22/12/2018,	
	successivamente prorogato fino al 26/01/2019. Seguivano altri contratti con	
	altri I.C.: dal 6/02/2019 all’8/02/2019 presso l’I.C. di Martinengo (BG); dal	
	13/02/2019 al 15/02/2019 presso l’I.C. “Piera Gelpi” di Mapello (BG); dal	
	27/02/2019 all’11/03/2019 con proroga sino al 7/06/2019 presso l’I.C. “Aldo	
	Moro” di Calcinate (BG); un contratto di supplenza dal 4/10/2019 al	
	30/06/2020 presso l’IC di Zogno; un contratto di supplenza dal 15/09/2020 al	
	31/08/2021 presso l’I.C. “Santa Lucia” di Bergamo.	
	Le successive indagini disposte dalle Procure penale e contabile	
	facevano emergere, da un lato, che il convenuto non risultava effettivamente	
	titolare di un diploma, malgrado avesse prodotto una dichiarazione	
	dell’Istituto professionale Passarelli che attestava il contrario. Infatti, con nota	
	del 20.4.2023, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania comunicava	
	che alcuni diplomi di qualifica professionale rilasciati dal predetto Istituto	
	erano da ritenersi falsi, con particolare riguardo a quelli relativi all’a.s.	
	2012/2013.	
	La stessa Procura comunicava i nominativi dei soggetti interessati. Tra	
	questi vi era l’OLIVIERI, al quale, sulla base dei registri di consegna dei	

	diplomi acquisiti nell'indagine penale, figurava attribuita dall'Istituto	
	Passerelli la pergamena di diploma n. 109643*2012, risultata invece attribuita	
	da altro Istituto (il "Pittoni" di Pagani) ad altro destinatario.	
	Pertanto il convenuto, in data 6.12.2023, veniva rinviato a giudizio	
	avanti il Tribunale di Vallo della Lucania per i reati di truffa (art. 640, comma	
	2, n. 1) e falso (art. 476, comma 2 c.p.) in concorso (cfr. i capi di imputazione	
	nn. 109 e 110 del decreto che dispone il giudizio). In sede amministrativa	
	seguivano il provvedimento di decadenza dalle graduatorie e la risoluzione del	
	contratto di lavoro (cfr. pag. 4 citaz.).	
	Ricostruiti la più generale vicenda criminosa e il connesso quadro	
	probatorio (cfr. pagg. 4-7), richiamata la normativa e la giurisprudenza	
	contabile in argomento (tra cui, in particolare, questa Sezione nn. 154/2015,	
	138 e 263/2023), parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al	
	risarcimento del danno, a titolo di dolo, commisurato all'ammontare della	
	retribuzione corrisposta nei periodi sopra indicati e quantificato, sulla base dei	
	cedolini trasmessi dagli Istituti interessati e prodotti agli atti, in euro 15.395,85	
	(al lordo degli oneri fiscali) oltre accessori.	
	Il convenuto ha presentato controdeduzioni in fase preprocessuale,	
	nelle quali, pur negando gli addebiti, si è detto disposto ad una parziale	
	restituzione di quanto percepito a titolo di retribuzione nel periodo interessato.	
	Non si è invece costituito in giudizio.	
	All'udienza del 19 giugno 2024, data per letta su consenso delle parti	
	la relazione della causa, il PM ha illustrato e richiamato le conclusioni della	
	citazione chiedendo la dichiarazione di contumacia del convenuto.	
	Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.	
	3	

	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, cui	
	la citazione risulta regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c. in data 5 marzo	
	2024, che non si è costituito.	
	2. L'azione promossa dalla Procura regionale è fondata nei termini che	
	seguono.	
	2.1. L'assunto attoreo è che il convenuto abbia ottenuto i contratti per cui è	
	causa mediante false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma di	
	specializzazione, asseritamente rilasciato dall'IPSAR Passarelli di San Marco	
	di Castellabate nell'a.s. 2012/2013.	
	2.2. La Procura regionale ha dato adeguata dimostrazione della condotta	
	illecita ascritta al convenuto, così come descritta in citazione (cfr. pagg. 1-7)	
	e richiamata in narrativa, producendo la pertinente documentazione, sia	
	amministrativa che penale (cfr. docc. 1,2,3,4), dalla quale, in particolare,	
	emerge che il diploma dichiarato, con estremi numerici, nella domanda in	
	realtà riguarda altro Istituto e altro titolare.	
	2.3. Il convenuto si è difeso solo nella fase preprocessuale presentando	
	controdeduzioni all'invito a dedurre, nelle quali afferma di essere stato egli	
	stesso tratto in inganno dall'Istituto Passarelli circa la valenza del diploma ai	
	fini dell'inserimento nelle graduatorie scolastiche, di aver comunque diritto	
	ad una parte della retribuzione per avere svolto mansioni che non richiedevano	
	elevata professionalità, né quella prevista dal diploma dichiarato (operatore di	
	sala-bar), limitandosi alla pulizia, al riordino delle aule scolastiche, alla	
	piccola manutenzione. Si è detto disposto alla restituzione della metà di quanto	
	contestato (euro 15.395,85) ossia di euro 7.697,93.	
	4	

Nessuna difesa ha svolto nel presente giudizio, non essendosi costituito.

2.4. Come detto, parte attrice ha dato prova documentale, raccolta all’esito dagli accertamenti effettuati dalla P.G. (cfr. in particolare l’articolata nota della Procura di Vallo della Lucania del 20.4.2023, *sub* doc. 3 prod. Proc.), che il diploma dichiarato nella domanda, con i relativi estremi numerici, in realtà riguarda altro Istituto e altro titolare.

2.5. L'inesistenza del predetto titolo di studio emerge da una serie di elementi che convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari al più probabile che non (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008), che il convenuto non ha mai conseguito il diploma di specializzazione in discorso, al contrario di quanto dichiarato nella domanda di assunzione e di quanto altrettanto falsamente dichiarato dall'Istituto Passerelli.

Né il fatto, di per sé, è contestato dal convenuto.

Possono dunque considerarsi individuate e versate in giudizio le fonti di prova degli illeciti (erariali) addebitati al convenuto e dallo stesso compiuti, cui egli non ha saputo opporre efficaci elementi di segno contrario.

2.6. Nella specie ciò che rileva al fine della responsabilità contestata da parte attrice è la mancanza del diploma, a prescindere dalla falsità (che nel caso in esame riguarda piuttosto la dichiarazione dell'Istituto rilasciante), essenziale al fine della validità del contratto di lavoro con la p.a. (cfr. questa Sez. n. 91/2024).

La normativa di riferimento sull’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA (cfr. in particolare il D.M. n. 640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017) è stata ampiamente richiamata in citazione (pagg. 10-11) e basti qui farvi rimando.

	Il possesso di un diploma fra quelli ivi indicati è necessario ai fini del valido	
	inserimento in graduatoria, né nella specie risulta l'esistenza di altro titolo	
	equipollente a quello falsamente dichiarato.	
	2.7. Dalla descritta e comprovata condotta illecita, che ha assunto anche	
	rilievo penale come emergente <i>ex actis</i> , è derivato il danno contestato dal	
	Procuratore regionale, da parametrarsi ai compensi percepiti per gli incarichi	
	ottenuti mediante la produzione di false dichiarazioni circa il possesso del	
	titolo di studio.	
	Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, in tali ipotesi si realizza una	
	fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma,	
	cod. civ., priva il lavoro prestato della relativa tutela, stante il contrasto con	
	norme fondamentali dell'ordinamento. Secondo tale orientamento, la	
	prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non è	
	espressiva della capacità richiesta, che deriva necessariamente dalla	
	preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studi, non	
	arreca all'ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto	
	sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando l'effettivo	
	svolgimento di un'attività lavorativa (cfr., in tal senso, questa Sezione nn.	
	76/2024, 138/2023, 263/2022, nonché Sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n.	
	469/2014; Sez. I App. n. 527/2017; Sezione II App. n. 568/2018; Sez. Toscana	
	n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022	
	e n. 19/2023).	
	2.8. Nel caso di specie e in considerazione delle sue peculiarità, tuttavia,	
	ritiene il Collegio, di poter fare applicazione dei principi espressi nel recente	
	precedente di questa Sezione n. 97/2024, che qui può essere richiamato ai	
	6	

		sensi dell'art. 17, comma 1 disp. att. c.g.c.	
		Tale arresto, in particolare, valorizza l'ampia formulazione dell'art.1, comma	
		1 <i>bis</i> , della L. n. 20/1994 e il suo carattere di norma speciale, che con dizione	
		chiara, ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, fa riferimento allo	
		scomputo, dalla quantificazione del danno da addebitare al dipendente	
		pubblico, dei vantaggi " <i>comunque conseguiti</i> " dalla P.A. o dalla comunità	
		amministrata, i quali risultano più evidenti e percepibili laddove si tratti di	
		attività semplici e non altamente specialistiche (come nel caso di specie), da	
		valutare invece in concreto in altre più opinabili ipotesi connotate da titoli e	
		requisiti di elevata complessità. A tal fine viene evidenziato l'onere	
		probatorio, incombente sulla parte attrice, di dare prova del mancato o minor	
		vantaggio derivante dalla prestazione resa alla P.A.	
		In sostanza, sia l'ampia dizione dell'art.1, co. 1 <i>bis</i> della L. n. 20/1994, da	
		consideraris <i>lex specialis</i> rispetto all'art. 2126 c.c., sia l'interpretazione che di	
		quest'ultima norma dà la prevalente giurisprudenza civile e amministrativa	
		(cfr. l'ampia rassegna contenuta nella sent. n. 97 cit.), secondo cui essa impone	
		il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e	
		pariteticamente, si siano condeterminate ad un contratto causalmente illecito	
		"in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con	
		principi basilari dell'ordinamento, portano ad un riconoscimento	
		compensativo, anche parziale, di prestazioni routinarie che non richiedono	
		titoli di elevata specializzazione e purché non siano di per sé illecite.	
		2.9. Il carattere e la natura minimali delle mansioni effettivamente svolte come	
		collaboratore amministrativo, nell'ambito di quelle previste dal CCNL di	
		Comparto (che si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli	
		7	

	alunni e pulizia dei locali) portano il Collegio a valutare come non del tutto	
	inutili le mansioni che il convenuto risulta aver svolto nelle istituzioni	
	scolastiche ove ha lavorato.	
	Né parte attrice (o la P.A. datrice nelle sedi proprie) ha del resto contestato, né	
	dato prova, come suo onere, che il convenuto fosse stato assunto ed adibito a	
	mansioni diverse ovvero il mancato o minor vantaggio derivante dalla	
	prestazione comunque di fatto resa.	
	Tuttavia, l'assenza del titolo realmente conseguito rispetto a quello falso	
	dichiarato porta ad un vantaggio minore per la P.A. rispetto alla erogazione	
	stipendiale riconosciuta per quella qualifica, con conseguente necessità di	
	scomputo della differenza, da qualificare come danno erariale (cfr. sent. n. 97	
	cit.).	
	2.10. A tale quantificazioni può pervenirsi in via equitativa apparendo a tal	
	fine congruo (e conforme a quanto suggerito dallo stesso convenuto nella fase	
	preprocessuale) un abbattimento del cinquanta per cento della pretesa azionata	
	in citazione. Si perviene così all'importo di euro 7.697,93, da considerarsi già	
	comprensivo di rivalutazione.	
	3. Il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno in favore del	
	competente Ministero, quantificato in euro 7.697,93.	
	4. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di	
	pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.	
	5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
	convenuta come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	8	

[illegible]